



**TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**

R.G.C. n. 2834/2019

Il Giudice

esaminati gli atti,

letta l'istanza depositata dal creditore procedente Banca Popolare del Cassinate s.c.p.a.;

visto l'art. 624-bis c.p.c.;

rilevato che l'istanza proviene dal creditore procedente e che Ader non potrebbe dare autonomo impulso alla procedura in epigrafe essendo titolare di un credito inferiore ad euro 120.000,00;

considerato che può ritenersi che debitore abbia prestato il proprio consenso alla sospensione della procedura in ragione dell'accordo raggiunto con il creditore procedente;

rilevato che non è stata precedentemente disposta la sospensione ex art 624 bis c.p.c. del presente procedimento di divisione endoesecutiva;

ritenuta tempestiva la presente istanza;

p.q.m.

sospende il processo fino al 28.6.2026;

avvisa che, qualora nel termine di 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine non risultasse depositata

istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto;

avvisa che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita;

avvisa che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

sospende le attività degli ausiliari, ove in corso, invitandoli a depositare nota spese.

Si comunichi.

Cassino, 03/07/2024

Il Giudice, Dott. Lorenzo Sandulli